

**REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE / QUALIFICA
DELLE FIGURE PROFESSIONALI**

A1	25.10.2017	Rev. Generale	<i>Presidente CSI/Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
9	20.04.2017	Rev. Generale	<i>Presidente Comitato di Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
Rev.	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione

CEPAS srl	Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione / qualifica delle figure professionali	Sigla: RG01 Rev: A1 Pag.: 2 di 10
------------------	---	--

INDICE

Art. 1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	Pag. 3
1. 1	Premessa	
1. 2	Riferimenti Normativi	
1. 3	Termini e Definizioni	
Art. 2	CONDIZIONI GENERALI	Pag. 5
2.1	Requisiti	
2.2	Modalità del processo di valutazione	
2.3	Registri ed Elenchi	
2.4	Validità	
2.5	Mantenimento e Sorveglianza	
2.6	Rinnovo	
2.7	Sospensione e annullamento	
2.8	Trattamento Dati	
Art. 3	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE	Pag. 7
3.1	Certificazione delle Figure Professionali	
3.1.1	Schema di certificazione	
3.1.2	Domanda	
3.1.3	Verifica della documentazione	
3.1.4	Esame	
3.1.5	Approvazione	
3.1.6	Notifica	
3.1.7	Qualificazione delle competenze tecniche specifiche	
Art. 4	RICORSI	Pag. 9
Art. 5	RECLAMI	Pag. 10

CEPAS srl	Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione / qualifica delle figure professionali	Sigla: RG01 Rev: A1 Pag.: 3 di 10
------------------	---	--

Art. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Premessa

L'attività di certificazione descritta nel presente Regolamento è svolta in accordo ai requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone".

Il presente Regolamento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS S.r.l. e: le Persone che richiedono la certificazione e/o la qualifica professionale in conformità ai requisiti CEPAS,

I requisiti recepiscono, ove esistente, la normativa nazionale (Norme tecniche UNI e/o Regolamenti) e/o internazionale di riferimento per le persone nei: settori Qualità, Ambiente, Safety, Security, Information Security Management System, Formazione per Lavori sotto alta tensione, Installazione Impianti metano e GPL, Valutazione Immobiliare, Antincendio, ICT Project Management e Project Management, Disaster Management, DPO etc.

In assenza di tale normativa, i requisiti recepiscono i criteri stabiliti dai Comitati Tecnici CEPAS ove sono presenti le Parti Interessate (p.es. settori Vendite, qualità in Sanità, Metrologia, Agricoltura Biologica, Formazione, Sistema di Gestione Forestale, Organizzazione Aziendale, Life Science, Negoziazione, Tecnici Veterinari ed altri eventuali settori).

Il presente Regolamento è stato sviluppato e viene gestito dal CEPAS, Organismo di Certificazione indipendente, accreditato da ACCREDIA (certificato n. 031C) godendo pertanto del mutuo riconoscimento con i corrispondenti Organismi degli altri Paesi che hanno aderito al EA *Multilateral Agreement* (European co-operation for Accreditation), secondo le regole del Regolamento CE 765/2008.

La rigorosa applicazione del Regolamento permette di giungere alla Certificazione di figure professionali e di garantire adeguati standard di prestazione professionale.

Il Regolamento è gestito in regime di Qualità secondo la procedura PG02; esso viene convalidato dal Comitato di Salvaguardia Imparzialità /Schema ed approvato dall'Amministratore Delegato.

1.2 Riferimenti normativi

Nel Regolamento sono presi come riferimento i documenti del Sistema di Gestione per la Qualità CEPAS (Manuale, Procedure, Schemi di certificazione), le norme applicabili e, per le attività coperte da accreditamento ACCREDIA, i documenti specifici di riferimento emessi dallo stesso quali RT e DT (allegato DI06 pubblicato sul sito www.cepas.it). L'applicazione dei documenti specifici (RT, DT e/o circolari) è facoltativa per i servizi di certificazione svolti al di fuori del territorio nazionale, salvo diverse indicazioni nei documenti medesimi.

Riferimenti normativi equivalenti saranno di volta in volta valutati e le loro variazioni saranno prese in considerazione solo ai fini dei loro effetti sul Regolamento stesso.

In assenza di norme nazionali ed internazionali di riferimento, relative alle figure professionali, CEPAS adotterà propri criteri che verranno sostituiti e/o integrati all'atto di emissione delle norme. Tutti i documenti richiamati nel Regolamento si riferiscono alla revisione aggiornata vigente.

1.3 Termini e Definizioni

Sigle CEPAS

SHxx: Sigla "Schede Requisiti" CEPAS personale

PGxx: Sigla Procedure del Sistema Qualità CEPAS

SCHxx: Sigla "Schema di certificazione" delle Persone

CDxx: Sigla Codici Deontologici CEPAS

MC01: Prescrizione per l'uso del Marchio CEPAS

RG01: Regolamento Generale CEPAS

CdC: Comitato di Imparzialità e di Schema CEPAS

MDxx: Sigla modulistica CEPAS

GAS: Gruppi di Approvazione settoriali (ove previsti)

CPR - Certification Process Review, fase di revisione interna all'OdC per consentire l'emissione del certificato.

AC: Assessment centers: centri d'esami autorizzati da CEPAS per lo svolgimento di esami in Italia e/o all'estero

CEPAS srl	Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione / qualifica delle figure professionali	Sigla: RG01 Rev: A1 Pag.: 4 di 10
------------------	---	--

RQ: Responsabile Sistema di Gestione per la Qualità

LTM: Local Operation and Technical Manager

S.G.Q.: Sistema di Gestione per la Qualità

S.G.A.: Sistema di Gestione Ambientale

S.G.S.: Sistema di Gestione della Safety

LST: Formazione per Lavori sotto alta tensione (rif. DM 4 febbraio 2011 in attuazione dell'art. 82, comma 2, lettera C) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi)

Definizioni da ISO/IEC 17024 e RG01-02 Accredia

Processo di certificazione: attività mediante le quali un organismo di certificazione stabilisce che una persona soddisfa i requisiti di certificazione, compresi la domanda, la valutazione, la decisione sulla certificazione, la sorveglianza e il rinnovo della certificazione, l'utilizzo di certificati e di marchio.

Schema di certificazione: competenze ed altri requisiti relativi a specifiche professioni o a categorie di persone specializzate aventi qualifiche o specifiche abilità.

Requisiti di certificazione: insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

Certificato: documento emesso da un organismo secondo le disposizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, indicante che la persona nominata ha soddisfatto i requisiti di certificazione

Competenza: capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti

Valutazione: processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello schema di certificazione

Esame: attività che fanno parte della valutazione, che permettono di misurare la competenza di un candidato mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche od osservazione diretta, come definiti nello schema di certificazione.

Pre-esame: prova che precede l'esame vero e proprio

Strutture: centro di esame, o Organismo di Valutazione, qualificato dall'OdC nel quale si svolgono esami di certificazione sotto il controllo e secondo specifiche procedure dell'OdC (punto 0.3 di RG01- 02 accredia)

Richiedente: persona che ha presentato una domanda per essere ammesso al processo di certificazione

Candidato: richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione

Commissario d'esame: persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale del candidato, valutarne i risultati

Imparzialità: presenza di obiettività, nello specifico attività che possono risultare in conflitto con le attività di certificazione come, ad es. offrire contemporaneamente formazione e certificazione nello stesso ambito – come da punto 0.3. di RG01-02 Accredia.

Qualifica: livello di istruzione, formazione-addestramento ed esperienza di lavoro dimostrati, ove applicabile. Le Persone qualificate sono iscritte in appositi elenchi CEPAS (non registri) e la qualifica ha validità di 1 anno.

Ricorso: richiesta da parte del richiedente, candidato o persona certificata, per riconsiderare qualsiasi decisione avversa presa dall'Organismo di certificazione relativa alla certificazione.

Reclamo: espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di certificazione, relativa alle attività di tale organismo o di una persona certificata, per la quale è attesa una risposta

Parte Interessata: persona, gruppo od organizzazione influenzati dalle prestazioni di una persona certificata o dell'organismo di certificazione

Sorveglianza: monitoraggio periodico, durante i periodi di validità della certificazione, delle prestazioni di una persona certificata per garantire che mantenga la conformità allo schema di certificazione

Altre definizioni

Provisional: Persona che ha superato gli esami di un corso qualificato CEPAS aggiornato alla normativa vigente e che richiede l'iscrizione nel relativo elenco. La validità dell'iscrizione è triennale, rinnovabile al

CEPAS srl	Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione / qualifica delle figure professionali	Sigla: RG01 Rev: A1 Pag.: 5 di 10
------------------	---	--

massimo per un ulteriore triennio a discrezione di CEPAS che si riserva di valutare il mantenimento delle condizioni via via vigenti.

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI

La Certificazione secondo gli Schemi concordati con le parti interessate, in accordo alla norma ISO/IEC 17024, è volontaria ed il richiedente/candidato, inviando la richiesta di Certificazione e/o qualifica, aderisce a tale schema e ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione descritto nei punti successivi del presente Regolamento. Ove previsti dei requisiti cogenti (p. es. Formatori LST, Security in ambito vigilanza privata etc.), questi devono ritenersi assolti a priori dal Candidato.

Tutte le fasi relative alla Certificazione e al mantenimento sono svolte da CEPAS con garanzia di riservatezza e sicurezza verso terzi (vedere art. 2.8) come previsto da UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Le condizioni generali sopra descritte sono applicabili anche per rilascio della qualifica professionale.

2.1 Requisiti

I requisiti che il Richiedente/Candidato (per ogni tipologia di figura professionale) deve dimostrare di possedere ai fini della Certificazione/qualifica sono precisati nelle rispettive schede CEPAS (SHxx o SCHxx).

2.2 Modalità del processo di valutazione

2.2.1 L'ottenimento della Certificazione è subordinato al soddisfacimento di tutte le seguenti fasi:

- invio della richiesta di ammissione all'esame di certificazione (MD08/MD09), con accettazione delle condizioni generali di vendita;
- invio della documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti nella rispettiva scheda requisiti SHxx (o SCHxx);
- firma per accettazione del Codice Deontologico di riferimento per la figura professionale (CDxx) e delle Prescrizioni per l'uso del Marchio CEPAS (MC01);
- superamento dell'esame CEPAS;
- riesame della documentazione e dei risultati d'esame svolto dai Gruppi di Approvazione settoriale *oppure*
- riesame interno della documentazione e dei risultati d'esame (CPR) come indicato nelle relative PGXX
- approvazione della proposta di certificazione da parte del Local technical manager
- comunicazione al CdC CEPAS (vedi 3.1.5);
- pagamento della tariffa d'esame ed iscrizione riportati nei tariffari in vigore.

2.3 Registri ed elenchi

Le persone certificate vengono inserite in appositi Registri. Le Persone qualificate vengono inserite in appositi Elenchi. Registri ed Elenchi sono tenuti da CEPAS e resi pubblici sul sito internet www.cepas.it. I Registri coperti da accreditamento ACCREDIA sono altresì pubblicati sul sito www.accredia.it, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione siglata tra CEPAS e ACCREDIA.

A tal fine la pubblicazione dei dati è parte integrante delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2.4 Validità

2.4.1 Soddisfatti tutti i requisiti previsti al precedente punto 2.2.1, l'iscrizione nei Registri CEPAS verrà effettuata con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo, ove possibile, dall'approvazione del LTM. La Certificazione delle figure professionali ha generalmente validità 3/5 anni, a decorrere dal momento dell'iscrizione nei Registri stessi.

Durante il periodo di validità della certificazione, le Persone certificate sono soggette alla sorveglianza del CEPAS, secondo quanto previsto al successivo punto 2.5.1.

È fatta salva la facoltà della Persona certificata di dare la disdetta, con comunicazione scritta, almeno 3 mesi prima della scadenza annuale. La mancata o tardiva comunicazione non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l'annualità successiva.

Analogamente CEPAS gestisce l'iscrizione negli elenchi delle persone qualificate.

CEPAS srl	Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione / qualifica delle figure professionali	Sigla: RG01 Rev: A1 Pag.: 6 di 10
------------------	---	--

2.5 Mantenimento e Sorveglianza

2.5.1 Durante il periodo di validità della certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi confermato a seguito di:

1. assenza di provvedimenti CEPAS nei confronti dell'interessato;
2. pagamento dell'importo annuale per l'iscrizione al registro;
3. evidenze in merito all'aggiornamento professionale, ove previsto (es. Vigilanza privata, Valutazione immobiliare);
4. attività lavorativa in corso di svolgimento, ove previsto (es. Vigilanza privata, Valutazione immobiliare).

In merito al primo punto, CEPAS effettua la sorveglianza sulle persone certificate, richiedendo di produrre una dichiarazione annuale di "assenza reclami e/o contenziosi", sotto la loro responsabilità. La dichiarazione, su apposito modulo (MD63rec), deve essere firmata ed inviata a CEPAS che provvede all'emissione del nuovo certificato, con data di scadenza aggiornata. In tale modulo, la persona dichiara inoltre di essere a conoscenza che la mancata comunicazione di rinuncia alla certificazione nel termine di almeno 3 mesi prima della data di scadenza annuale (rif. punto 2.4), non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l'annualità successiva.

In qualsiasi momento, qualora i sopracitati requisiti non vengano soddisfatti (singolarmente e/o complessivamente), la certificazione viene sospesa e/o annullata secondo la procedura CEPAS PG07.

La ricertificazione, nel caso in cui la certificazione venga annullata, si potrà ottenere ripercorrendo l'intero processo, previo giudizio favorevole degli Organi CEPAS, secondo le procedure vigenti.

Analogamente CEPAS attua la sorveglianza sulla qualifica professionale.

Durante il periodo di validità della certificazione, CEPAS provvede ad informare le persone certificate circa le nuove versioni del Regolamento Generale, del Codice Deontologico e delle Prescrizioni per l'uso del Marchio.

2.6 Rinnovo

Al termine degli anni di validità della certificazione (tre/cinque/sei), CEPAS invia la comunicazione in merito al rinnovo della certificazione, inclusa la relativa fattura, a tutte le persone certificate che non abbiano comunicato, almeno 3 mesi prima della scadenza annuale, l'eventuale disdetta per iscritto. La mancata comunicazione di rinuncia alla certificazione nel termine di almeno 3 mesi prima della data di scadenza annuale (rif. punto 2.4), non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l'annualità successiva.

Gli iscritti ai Registri (in regola con il mantenimento annuale) potranno inviare la domanda di rinnovo e produrre le evidenze oggettive in merito all'attività svolta nello schema di riferimento. CEPAS procede inoltre alla rivalutazione delle competenze, in continuità con il rilascio della prima certificazione, secondo le modalità stabilite nelle diverse procedure di rinnovo.

Qualora il personale certificato non soddisfi tutti i requisiti della procedura di rinnovo, alla scadenza della certificazione la stessa non verrà rinnovata.

La revoca della certificazione comporta, nel caso in cui il Candidato voglia successivamente certificarsi, il ripetersi dell'intero iter di certificazione, come da procedure vigenti.

Qualora nel corso di validità del certificato, intervengano aggiornamenti normativi, CEPAS li recepirà e informerà la persona certificata sui nuovi requisiti e sul necessario adeguamento (es. nuove prove d'esame, aggiornamento professionale, altre evidenze). La persona certificata potrà decidere se adeguarsi o meno e, in caso di mancato adeguamento, nei tempi comunicati da CEPAS, questo comporterà la sospensione dal registro CEPAS e il conseguente annullamento della certificazione.

In occasione del rinnovo, sarà richiesto da CEPAS alla persona certificata di produrre la dichiarazione di assenza (o corretta gestione) di contenziosi legali in corso, relativamente alla certificazione posseduta.

2.7 Sospensione e Annullamento

2.7.1 La sospensione e/o l'annullamento della certificazione delle persone e degli eventuali settori di competenza specifica attribuiti sono previsti a seguito di provvedimenti presi da CEPAS nei loro confronti, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- non osservanza delle prescrizioni CEPAS previste nel Codice Deontologico (CDxx), nelle Prescrizioni per l'uso del Marchio (MC01), nello SCHxx

CEPAS srl	Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione / qualifica delle figure professionali	Sigla: RG01 Rev: A1 Pag.: 7 di 10
------------------	---	--

- reclamo scritto su inadempienze verso terzi;
- non conformità rilevabili dalla dichiarazione di assenza reclami e/o contenziosi resa dalle Persone certificate;
- mancato soddisfacimento di tutti i requisiti previsti per il mantenimento;
- mancato soddisfacimento di tutti i requisiti della procedura di rinnovo;
- mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal Candidato all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine del CEPAS;
- formale rinuncia da parte della persona certificata, effettuata almeno 3 mesi prima della scadenza;
- mancato adeguamento ai nuovi requisiti normativi.

Al LTM compete la responsabilità della valutazione dei reclami e/o contenziosi e delle condizioni che possono causare la sospensione e/o l'annullamento. La persona cui venga sospesa e/o annullata la certificazione non potrà far uso del certificato CEPAS (e del timbro, ove previsto).

CEPAS comunica all'interessato la data di decorrenza della sospensione del certificato (o della qualifica) e della cancellazione dell'iscrizione nel registro. Al termine della sospensione della certificazione, per un massimo di 6 mesi solo per gravi motivi dichiarati dal Candidato e previo parere positivo di CEPAS, il relativo certificato CEPAS (in formato cartaceo) sarà adeguato al periodo di effettiva validità. Al persistere dell'inottemperanza riscontrata, LTM provvede all'annullamento della certificazione e quindi a sottoporla alla comunicazione del successivo CdC CEPAS e a richiedere la restituzione del certificato e del timbro (ove applicabile).

In casi di non osservanza delle prescrizioni CEPAS previste nel Codice Deontologico (CDxx) e nelle Prescrizioni per l'uso del Marchio (MC01), LTM, delibera direttamente l'annullamento del certificato e lo comunica successivamente al CdC.

2.7.2 Riduzione del campo di applicazione della certificazione

La riduzione del campo di applicazione della certificazione può verificarsi nei casi di parziale soddisfacimento dei requisiti professionali previsti per il rinnovo. CEPAS comunica all'interessato la data di decorrenza di detta riduzione.

Gli annullamenti, le sospensioni e le riduzioni del campo di applicazione relativi a schemi di certificazione coperti da accreditamento vengono inviati al ACCREDIA almeno una volta l'anno e, ove previsto agli Enti titolari dello schema.

2.8 Trattamento Dati

CEPAS S.r.l., in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione e/o qualifica avvenga nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e garantisce il rispetto dei requisiti di riservatezza e sicurezza previsti dalla Norma UNI EN ISO/IEC 17024 anche in merito alle informazioni inerenti l'identificazione dei candidati agli esami di certificazione.

CEPAS gestisce i dati secondo le misure di sicurezza descritte nella "Procedura per la gestione dei dati e misure di sicurezza" (PG18).

Art. 3 - PROCESSO DI CERTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE

3.1 Certificazione delle Figure Professionali

Le varie fasi dell'iter necessario per l'ottenimento della certificazione/qualifica delle figure professionali e l'eventuale attribuzione dei settori IAF sono illustrate nei successivi punti 3.1.1 ÷ 3.1.7.

Per quanto attiene in particolare le figure di Auditor di S.G.Q., Auditor di S.G.A. e Consulente di S.G.Q., CEPAS, in qualità di Full Member dell'IPC - International Personnel Certification Association - e firmatario del relativo MLA (Multilateral Agreement), ha ottenuto il riconoscimento internazionale dei certificati per Quality Management Systems Auditors/Lead Auditors and Consultants; Environmental Management Systems Auditors/Lead Auditors.

CEPAS srl	Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione / qualifica delle figure professionali	Sigla: RG01 Rev: A1 Pag.: 8 di 10
------------------	---	--

3.1.1 Schema di certificazione

Il richiedente che intende certificarsi può chiedere le informazioni necessarie sull'iter di certificazione attraverso telefono, email, sito web, posta.

A seguito della richiesta riceve lo schema di certificazione composto da:

- il presente Regolamento (RG01);
- la scheda "Requisiti" corrispondente alla tipologia di figura professionale d'interesse (SHxx o SCHxx);
- la Procedura "Modalità di valutazione delle figure professionali" (PGxx) ove prevista;
- il Codice Deontologico (CDxx);
- le Prescrizioni per l'uso del Marchio CEPAS (MC01);
- il modulo "Richiesta di Ammissione Esame/Certificazione" (MDxx);
- il Tariffario.

CEPAS rende disponibile tutta la suddetta documentazione ad ogni Persona che intenda certificarsi presso il proprio sito www.cepas.it oppure tramite invio diretto, su richiesta.

3.1.2 Domanda

Il richiedente, presa visione dello schema e delle condizioni generali, compila ed invia a CEPAS il Modulo MD08/MD09, insieme alla documentazione attestante la formazione e l'esperienza lavorativa previste nelle "Schede Requisiti" (SHxx o SCHxx) relative alla figura professionale di riferimento, e il pagamento della quota prevista.

Nella domanda, limitatamente agli schemi coperti da accreditamento, il Candidato dichiara inoltre di accettare la prescrizione in base alla quale gli ispettori ACCREDIA possono accedere, in accompagnamento al personale CEPAS, anche con preavviso minimo, alle sedi d'esame per assistere alle prove e alle relative attività, riservandosi anche il diritto di intervistare le Persone in iter di certificazione/certificate CEPAS.

Nella domanda di certificazione il Candidato esprime inoltre, se previsto dalla figura professionale, la competenza tecnica settoriale (IAF) per la quale chiede l'attribuzione, ad esito positivo dell'esame CEPAS.

3.1.3 Verifica della documentazione

Il referente di schema verifica la completezza e l'idoneità della documentazione presentata dal richiedente in accordo alla scheda requisiti di riferimento.

Nei casi dubbi, il LTM può inoltre procedere alla richiesta di informazioni/documenti supplementari al candidato.

3.1.4 Esame

Il Candidato, la cui documentazione completa sia stata favorevolmente valutata, è ammesso all'esame di certificazione CEPAS che si svolgerà secondo le procedure PGxx/SCHxx relative ad ogni figura professionale. E' inoltre prevista la possibilità di essere ammessi all'esame di certificazione pur non avendo ancora soddisfatto appieno i requisiti richiesti in termini di audit e/o anni di esperienza lavorativa specifica. In tal caso, una volta superato l'esame, la certificazione e l'iscrizione nel Registro verranno rilasciate successivamente, nel momento in cui il Candidato avrà dato evidenza oggettiva a CEPAS di soddisfare tutti i requisiti previsti dalla Scheda / Schema di riferimento. Decorso tre anni dalla data dell'esame, senza che il Candidato abbia soddisfatto tali requisiti, la validità dello stesso decade naturalmente e il Candidato che voglia certificarsi dovrà sostenere nuovamente l'esame CEPAS. Da tale percorso sono esclusi gli schemi di certificazione: Formatori per lavori sotto alta tensione, Security in ambito vigilanza privata, Manutentori antincendio, Tecnici GPL.

Durata, modalità di svolgimento e altre caratteristiche dell'esame sono comunicate, per iscritto, al Candidato con il dovuto anticipo rispetto alla data d'esame. CEPAS comunica inoltre i/il nominativo/i della Commissione d'esame, dando la possibilità al Candidato di decidere se partecipare o meno. In caso di ricsuzione il Candidato parteciperà alla sessione successiva. Analogamente i nominativi dei candidati vengono comunicati alla Commissione d'esame.

Il Candidato prima di sostenere l'esame firma, per accettazione, il Codice Deontologico e le Prescrizioni per l'uso del Marchio CEPAS e lo schema di certificazione.

Le Commissioni d'esame scelte dal relativo "Elenco Commissari", valutano le conoscenze, abilità e caratteristiche personali (competenze professionali) del Candidato con riferimento ai requisiti CEPAS previsti e le competenze settoriali (IAF) espresse dal Candidato.

CEPAS srl	Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione / qualifica delle figure professionali	Sigla: RG01 Rev: A1 Pag.: 9 di 10
------------------	---	--

Qualora il Candidato non risulti idoneo può richiedere di ripetere l'esame o le parti specifiche dell'esame, ove previsto dalle procedure dello schema di certificazione.

Gli esami via web (esami on-line), ove previsti, sono svolti presso strutture presidiate da personale CEPAS o con la supervisione di un esaminatore incaricato che garantisce circa la sicurezza e integrità e serietà del processo di esame; la tecnologia e la metodologia devono essere tra quelle già validate ed utilizzate, in Italia o all'estero, per l'effettuazione di esami on line.

Per lo svolgimento di prove orali eseguite in remoto, queste sono condotte in tempo reale e in video conferenza per avere la garanzia sull'identità del candidato e sulla assenza di suggeritori.

3.1.5 Approvazione

Le proposte di certificazione dei candidati che hanno superato l'esame di certificazione e sono in possesso di tutti i requisiti previsti dallo Schema di Certificazione, vengono valutate dai Gruppi di Approvazione settoriale oppure dai referenti interni CEPAS (Certification Process Review) ed approvate dal LTM. Per i Candidati ritenuti idonei, CEPAS rilascia il Certificato e provvede all'iscrizione negli appositi registri e alle comunicazioni all'Ente di Accreditamento e/o all'Ente istituzionale titolare dello schema (ove previsto).

Successivamente LTM presenta l'elenco delle certificazioni emesse al CdC.

3.1.6 Notifica

Il Candidato per il quale è stato approvato il rilascio del certificato ne riceve notifica per iscritto.

Il Personale certificato è tenuto a:

- verificare l'esattezza degli elementi identificativi riportati sul Certificato e sull'eventuale timbro;
- comunicare tempestivamente a CEPAS lo smarrimento e/o il furto del certificato;
- registrare gli eventuali reclami e/o contenzioni legali ricevuti nell'ambito della validità della certificazione e fornire a CEPAS l'evidenza del reclamo.

Il Personale Certificato ha diritto a:

- essere iscritto nel Registro CEPAS per il profilo certificato; per gli Auditor S.G.Q., S.G.A. e Safety viene anche indicato il settore IAF eventualmente attribuito;
- essere iscritto nell'Elenco del Ministero dell'Interno, per il personale certificato secondo lo schema Security vigilanza privata ai sensi del D.M. 269/2010 e s.m.i., D.M. 115/2014 e Disciplinare del Capo della Polizia del 24/02/2015
- utilizzare il certificato e l'eventuale timbro CEPAS nell'ambito in cui è stato certificato.

I Registri delle Persone certificate sono resi pubblici da CEPAS attraverso il proprio sito internet: www.cepas.it, come anche gli elenchi delle persone qualificate. I Registri coperti da accreditamento ACCREDIA sono altresì pubblicati sul sito www.accredia.it, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione siglata tra CEPAS e ACCREDIA. I Registri rientranti negli accordi di mutuo riconoscimento IPC sono altresì pubblicati sul sito www.ipcaweb.org. Le iscrizioni del Personale certificato per lo schema Security vigilanza privata sono inviate all'Ente preposto del Ministero dell'Interno.

Le Persone certificate CEPAS secondo gli schemi coperti da accreditamento ACCREDIA e/o da Decreti Ministeriali vengono inoltre informate che potranno essere intervistate da ACCREDIA stesso; l'accettazione di tale prescrizione è condizione obbligatoria ai fini del rilascio della certificazione. In tal caso, LTM concorda con la persona le modalità per tale incontro, assicurando la partecipazione di un rappresentante CEPAS.

3.1.7 Qualificazione delle competenze tecniche specifiche

A seguito del superamento dell'esame, CEPAS riconosce ai candidati come Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di S.G.Q., Auditor/Responsabile Gruppo di Audit di S.G.A., Auditor/Responsabili del Safety Audit, che ne abbiano fatto richiesta producendo documentazione idonea e che abbiano superato il colloquio tecnico previsto, l'attribuzione di competenze tecniche nei settori IAF (rif. PG10 vigente).

CEPAS riconosce inoltre a chi è già in possesso della certificazione come Auditor/RGA di S.G.Q. rilasciata da un OdC del personale accreditato l'attribuzione delle competenze tecniche specifiche relative alla saldatura per fusione dei materiali metallici (rif. UNI EN ISO 3834) e/o alla esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio

CEPAS srl	Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione / qualifica delle figure professionali	Sigla: RG01 Rev: A1 Pag.: 10 di 10
------------------	---	---

(rif. UNI EN 1090). Il Candidato in possesso dei requisiti richiesti per tali competenze potrà essere ammesso ad un colloquio tecnico (rif. PG10 vigente).

La competenza tecnica viene quindi riportata, accanto al nominativo, nel Registro CEPAS corrispondente e all'Auditor viene rilasciata comunicazione.

Le condizioni relative al mantenimento, rinnovo e sospensione delle competenze specifiche sono descritte ai punti 2.5/2.6/2.7.

Art. 4 - RICORSI

Al ricevimento di tali comunicazioni scritte, LTM e l'Amministratore Delegato svolgono una verifica preliminare per accertare se trattasi di reclamo o ricorso e le motivazioni ed i contenuti di quanto ricevuto.

All'Amministratore Delegato e al LTM competono la responsabilità della registrazione, validazione ed esame. CEPAS comunica la ricezione del ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso, ove possibile, e fornisce informazione sulla gestione dello stesso.

L'esito conclusivo del trattamento del ricorso è comunicato nei tempi ragionevolmente utili per l'espletamento della verifica.

La gestione dei dati raccolti, nell'ambito dei ricorsi, avviene nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, secondo le misure di sicurezza descritte nella "Procedura per la gestione dei dati e misure di sicurezza" (PG18).

I ricorsi contro decisioni avverse adottate da CEPAS in merito a:

- certificazione/qualifica
- ricertificazione/riqualificazione
- sospensione o annullamento delle stesse
- esito esami/valutazioni

devono essere presentati, esclusivamente in forma scritta, all'attenzione dell'Amministratore Delegato entro 45 giorni dalla data di comunicazione ufficiale della decisione e devono, tra l'altro, fornire dettagli circa:

- le generalità della persona che presenta ricorso,
- la descrizione dettagliata dell'evento e delle circostanze a cui il ricorso fa riferimento,
- i fatti e le motivazioni sulle quali lo stesso si basa.

Ogni ricorso viene numerato e registrato su apposito registro da OTM che informa l'Amministratore Delegato, che provvede a confermare al ricorrente per iscritto l'avvenuto ricevimento.

L'Amministratore Delegato promuove un accertamento interno delle cause che hanno portato alla formulazione del ricorso con la finalità di risolvere la controversia.

L'accertamento può anche comportare il sottoporre nuovamente il caso agli organi deliberanti.

Qualora il ricorso abbia esito positivo, l'Amministratore Delegato ne dà comunicazione scritta al ricorrente.

Art. 5 - RECLAMI

CEPAS gestisce varie forme di reclamo riferibili alle persone certificate/qualificate:

- i reclami pervenuti per iscritto da terzi a carico dei suddetti;
- le dichiarazioni di assenza (o meno) reclami che le persone certificate, sono tenuti ad inviare a CEPAS alla scadenza annuale della propria certificazione;
- i reclami sui servizi svolti da CEPAS.

Con riferimento alla prima tipologia, CEPAS ha reso disponibile, sul sito www.cepas.it, alla voce "Contatti", il modulo utile per comunicare un reclamo.

Con riferimento ai secondi, CEPAS conserva in apposito archivio le dichiarazioni annuali di assenza reclami e/o contenziosi.

Con riferimento ai restanti, l'Amministratore Delegato e il LTM esaminano i reclami pervenuti, prendono i provvedimenti che ritengono più opportuni, li registrano curandone la corretta archiviazione ed informano periodicamente il Comitato di Salvaguardia/Schema.

Le modalità operative inerenti la gestione delle attività conseguenti i reclami sono riportate nella Procedura PG07.